REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

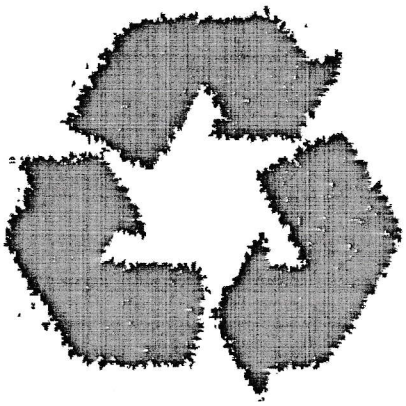

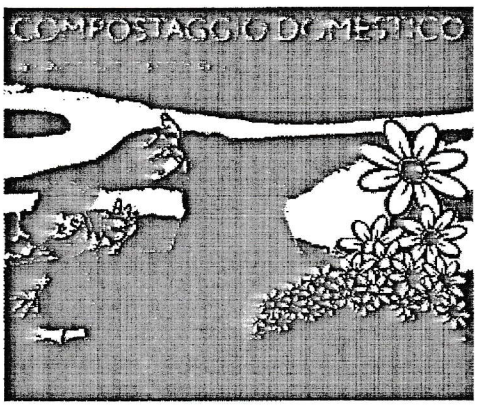

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19.09.2014

INDICE DEL REGOLAMENTO

Titolo I – Il Compostaggio domestico – Disposizioni generali

Art. 1 – Definizione di Compostaggio Domestico
Art. 2 – Requisiti per svolgere l'attività di Compostaggio Domestico
Art. 3 – Principi e finalità

Titolo II – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Art. 4 – Materiali da utilizzare
Art. 5 – Tecniche alternative di compostaggio domestico
Art. 6 – Attività di recupero complementari al compostaggio domestico
Art. 7 – Regole e tecniche di compostaggio
Art. 8 – Scelta del luogo dove fare compostaggio domestico

Titolo III – Incentivazione al compostaggio domestico

Art. 9 – Scopo e campo di applicazione
Art. 10 – Promozione del compostaggio domestico
Art. 11 – Destinatari dell'incentivazione
Art. 12 – Ottenimento dell'incentivo
Art. 13 – Richiesta della compostiera e adesione al progetto di compostaggio domestico
Art. 14 – Controlli periodici
Art. 15 – Revoca dell'incentivazione
Art. 16 – Modifiche al presente regolamento
Art. 17 – Norme finali

Titolo I – Il Compostaggio Domestico – Disposizioni generali

Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico

Il Comune di Felitto promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio domestico della frazione verde ed organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino etc., a cura delle utenze domestiche e, in generale si specifica che:

1. Il compostaggio domestico è una semplice pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione organica che compone il rifiuto domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Trattasi infatti di un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in humus, ovvero ammendante agricolo, da potersi utilizzare nelle normali pratiche agronomiche domestiche;
2. Si definisce rifiuto organico ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Art. 2 – Requisiti per svolgere l'attività di Compostaggio Domestico

I requisiti per fare il compostaggio domestico sono i seguenti:

1. Disporre in prossimità della propria abitazione di uno spazio verde come giardino, orto o terreno dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. È consentito anche l'uso dei terreni agricoli di cui si dispone, purché facciano parte del territorio comunale e sia verificabile da parte degli organi competenti del Comune la prassi corretta dell'attività di compostaggio;
2. Essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Art. 3 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito;
2. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

itolo II – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

rt. 4 – Materiali da utilizzare

1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili;
   l'utente deve pertanto garantire la separazione all'origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici;
   nello specifico:

   a. Materiali da utilizzare per la trasformazione in compost domestico:
   - frutta, ortaggi e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè e the, penne di volateli;
   - carta e cartone, fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
   - foglie, erba, rametti sminuzzati;
   - con moderazione si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:
     - pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
     - foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
     - salumi e formaggi;
     - trucioli, segatura e cenere di legna;
     - bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia.

   b. Materiali non compostabili:
   - i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, ceramica, polistirolo, pile esauste, farmaci, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc;
   - riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
   - plastica, gomma, materiali sintetici;
   - legno trattato e/o verniciato;
   - materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
   - tutti i materiali che non sono biodegradabili.

Art. 5 – Tecniche alternative di compostaggio domestico

1. È possibile intraprendere il compostaggio domestico tramite le tecniche riportate di seguito, ognuna seguita da disposizioni minime quali buone norme da seguire nella gestione del processo del compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno alle proprietà confinanti:

a. Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo del rifiuti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo famigliare ed alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio.
Le compostiere verranno fornite dal Comune, acquistate fra i composter commercializzati.

Art. 6 – Attività di recupero complementari al compostaggio domestico

1. È ammesso, come attività complementare al compostaggio domestico, il recupero dei rifiuti verdi organici attraverso l'utilizzo di animali da cortile e da allevamento quali galline, cani, capre, pecore, ecc., a cui vengono somministrati come cibo, a patto che, al pari del compostaggio domestico, ne sia verificata la reale sussistenza.

Art. 7 - Regole tecniche di compostaggio

1. Per fare un buon compost le regole di base sono:
   - mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco/umido);
   - sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (per accelerare la decomposizione dei rifiuti);
   - areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d'aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
   - agevolare l'afflusso di ossigeno;
   - scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
   - posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne ben il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti);
2. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "*diligenza del buon padre di famiglia*" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati;
3. Al fine di garantire un corretto processo di biodegradazione è necessario mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
4. E' ammesso il compostaggio in comunione, ovvero quando due o più famiglie residenti nello stesso edificio alimentano e gestiscono uno stesso cumulo, in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda. In tal caso deve essere identificato un responsabile unico dell'attività di compostaggio;
5. Nel caso di compostaggio comune di cui al punto precedente, ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le aree verdi delle singole famiglie partecipanti vengono considerate un'unica superficie complessiva; ogni intestatario TARI partecipante deve inoltre dichiarare di non trovarsi in posizione debitoria rispetto alla TARI ai sensi del successivo art. 13 c. 6.

Art. 8 – Scelta del luogo dove fare il compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è possibile in area aperta adiacente all'abitazione di residenza e/o su terreni agricoli di proprietà/possesso del richiedente, a condizione che facciano parte del territorio comunale. Non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale fatto salvo la possibilità di compostaggio in comunione di cui all'art. 8, c. 5;
2. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e il confine dell'area aperta è di 5 metri;
3. E' obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa:
   - in aree aperte aventi superficie inferiore ai 1000 mq;
   - in aree aperte aventi superficie superiore ai 1000 mq qualora il compostaggio sia svolto ad una distanza inferiore ai 10 m. dal confine dell'area;
4. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:
   - deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;
   - il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
   - il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
5. Il luogo dove fare compostaggio domestico deve essere di piena disponibilità dell'utenza. Deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. Inoltre esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal comune per verifica di cui al successivo art. 15.

Titolo III – Incentivazione al compostaggio domestico

Art. 9 – Scopo e campo di applicazione

1. Il Comune di Felitto ha intenzione di incentivare la prassi dell'autosmaltimento dei rifiuti organici domestici effettuato tramite la pratica del compostaggio mediante il riconoscimento di una riduzione sulla TARI secondo le modalità e disposizioni riportate di seguito.

Art. 10 – Promozione del Compostaggio Domestico

1. Al fine di dare massima diffusione all'attività di compostaggio domestico, il Comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta un numero limitato di compostiere in comodato gratuito previo "richiesta scritta di adesione" per l'assegnazione delle stesse

basato su criteri preferenziali quali maggior numero dei componenti del nucleo familiare, maggior numero dei metri quadri del terreno e cronologia della richiesta della compostiera in comodato gratuito.
Sarà facoltà del Comune acquistare in futuro nuove compostiere da mettere a disposizione delle utenze.

Art. 11 – Destinatari dell'incentivazione

1. Possono usufruire dell'incentivo tutti gli utenti domestici iscritti al ruolo TARI, residenti nel Comune di Felitto, che dispongano di un'area verde adiacente all'abitazione di residenza ad accesso esclusivo in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 – scelta del luogo dove fare il compostaggio domestico, che praticano ed intendono praticare l'autosmaltimento dei propri scarti domestici di natura organica attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 12 – Ottenimento dell'incentivo

1. L'intestatario TARI che intenda praticare il compostaggio domestico ed accedere all'incentivo annuale deve presentare al Comune di Felitto apposita domanda corredata da una dichiarazione di impegno, da redigere secondo specifici modelli;
2. La domanda di cui al punto 1 va presentata entro il __ _____ _____ per avere diritto all'incentivo nell'anno successivo sotto forma di sgravio sulla tassa rifiuti;
3. La domanda presentata ha validità anche per gli anni successivi fino:
a. all'eventuale comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio da comunicare entro 30 giorni, a partire da tale data l'utente non avrà più diritto all'incentivo;
b. alla cessazione della propria posizione TARI;
c. al trasferimento della residenza dell'utente intestatario;
d. al verificarsi di altre situazioni oggettive che influiscano sul calcolo dell'incentivo;
4. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante residente presso l'utenza TARI si impegnano:
a. a non conferire più nel "*porta a porta*" i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in sito;
b. a rispettare le disposizioni del presente regolamento;
c. ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione;
d. ad iniziare l'attività entro 30 gg. dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

5. Annualmente l'Amministrazione deciderà con delibera di Giunta Comunale, sulla base del risparmio dei costi per i rifiuti biodegradabili, che sarà riscontrato a consuntivo rispetto all'anno precedente, di concedere, a coloro che avranno aderito all'iniziativa, un incentivo. Tale incentivo che sarà ripartito equamente tra gli intestatari TARI che hanno presentato la dichiarazione di impegno e che verrà sottratto sulla bolletta TARI dell'anno successivo, non deve superare complessivamente il 50% del risparmio ottenuto.
6. Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria a titolo di TARI per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento e a titolo di TARSU/TARES per gli anni pregressi.

t. 13 – Richiesta della compostiera e adesione al progetto di compostaggio omestico

1. Per aderire al progetto di compostaggio domestico attivato dal comune sul proprio territorio e richiedere la compostiera è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta reperibile presso gli uffici comunali e consegnarlo all'ufficio protocollo nei tempi e modalità previsti dal comune. Nel caso in cui il modulo di richiesta viene inoltrato a bando concluso, il comune provvederà ugualmente a stilare una lista dei richiedenti che verranno successivamente contattati dal personale appositamente incaricato per la consegna della compostiera fino ad esaurimento scorte e l'illustrazione del procedimento di compostaggio domestico. Nel caso in cui il modulo di richiesta viene inoltrato a compostiere esaurite, le utenze interessate verranno contattate ed informate della possibilità di attivare il compostaggio domestico attraverso metodi alternativi all'utilizzo della compostiera - seguendo le linee tecniche inviate dal comune;
2. Al fine di consentire un corretto svolgimento dell'attività da parte delle utenze, il comune provvede, durante il primo anno di attività, a monitorare e supportare l'attività di compostaggio domestico avvalendosi di personale appositamente incaricato di idonea e comprovata esperienza;
3. Le utenze domestiche che conducono l'attività di compostaggio domestico, non possono conferire i rifiuti la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pena la revoca della concessione della compostiera e la decadenza dello sconto percentuale sulla TARI.

Art. 14 – Controlli periodici

1. Periodicamente, ed almeno due volte all'anno, saranno eseguiti da parte dell'amministrazione comunale o di altri soggetti competenti debitamente identificati, accertamenti presso tutte le utenze beneficiarie dell'incentivazione per la pratica dell'autosmaltimento dei rifiuti domestici organici. Durante queste ispezioni, verranno verificati il corretto svolgimento del compostaggio, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento in termini di ubicazione, generazione di odori molesti, proliferazione di insetti, adeguata capacità del compostatore in relazione all'utenza dichiarata, ecc.;
2. Il soggetto incaricato, in relazione all'accertamento eseguito, compilerà apposito verbale di verifica allegando la documentazione fotografica.

Art. 15 – Revoca dell'incentivazione

1. È soggetto a revoca dell'incentivo, l'utente beneficiario che in relazione ai controlli eseguiti ed ad altre eventuali segnalazioni opportunamente verificate:
   a) venga meno anche solo ad un punto degli impegni sottoscritti;
   b) non utilizzi costantemente la prassi dell'autosmaltimento, conferendo periodicamente i rifiuti organici al servizio di raccolta "porta a porta". Tale revoca può avvenire anche in seguito a segnalazione del personale addetto alla raccolta.
   c) pur sollecitato ad intervenire, gestisca comunque il compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, ubicazione rispetto del confine di proprietà, della prevenzione degli odori e della proliferazione di insetti;
2. Il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 16 – Modifiche al presente regolamento

1. Il comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio;
   Sono allegati al presente regolamento i seguenti atti:
   I. Modulo A) – Adesione al compostaggio domestico;
   II. Modulo B) – Comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio domestico;
   III. Modulo C) – Restituzione compostiera.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso.